



AUDIZIONE INFORMALE ALLE COMMISSIONI AA.CC. E DIFESA DEL SENATO E LAVORO PUBBLICO E PRIVATO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SU ATTO DEL GOVERNO N. 11 (Previdenza)

Il Sistema previdenziale relativo al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, a seguito degli interventi del D.Lgs. 30-12-1992 n.503 (Riforma Amato), della legge 24 dicembre 1993 dr. 538 (legge Finanziaria 1994), della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini), e dei successive provvedimenti di razionalizzazione della spesa previdenziale sino a quello più recente, attuato con la legge n. 92 del 28 giugno 2012, ha prodotto una situazione di pressoché completa assimilazione alle regole in vigore per la generalità dei Pubblici Dipendenti, differenziandosi unicamente per la presenza di alcuni istituti, il cui costo è quasi completamente a carico dei lavoratori.

Detto impianto, ferma restando l'applicazione del sistema contributivo pro quota a decorrere dal 1 gennaio 2012, consente a chi cessa dal servizio con il sistema misto o interamente contributivo un trattamento pensionistico pari a circa il 60% dell'ultima retribuzione, compresa l'applicazione dei pochi istituti rimasti a tutela della specificità, in ragione dell'estensione del metodo contributivo e dell'obbligo di cessare ad una età inferiore a quella prevista per i pubblici dipendenti, ai fini del mantenimento dei particolari requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari all'espletamento dei servizi di Polizia (si pensi all'impiego di sessantacinquenni nei servizi di Volante o di ordine pubblico).

L'omologazione alla generalità del Pubblico Impiego non è stata, tuttavia, accompagnata da una coerente estensione al Comparto sicurezza dei diritti e delle garanzie di cui godono gli appartenenti agli altri comparti del Pubblico Impiego (diritto di sciopero, piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro, part time, tutela giurisdizionale ordinaria, diritto a non essere considerato in servizio permanente e dunque oltre l'espletamento dell'ordinario orario giornaliero ecc.).

Al riguardo, occorre considerare che l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183 prevede che, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.



Proprio, in virtù di tale specificità, l'art. 24 comma 18 del decreto-legge n. 201/2011 (c.d. "Decreto Salva Italia") prevede l'emanazione di un regolamento (d.P.R.), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *"allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento"* armonizzandoli con quelli generali introdotti dalla manovra economica in questione per le altre categorie di personale, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;

Il Regolamento di armonizzazione previdenziale avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012, un termine ormai abbondantemente scaduto dopo la proroga di sei mesi disposta dall'art. 12, comma 88 del decreto 6 luglio 2012 n. 95 "Spending review", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio u.s.).

L'iter relativo alla emanazione del provvedimento ha registrato un cammino tortuoso e controverso nel corso del quale si è manifestata una sottesa tendenza ad ignorare le peculiarità del comparto e ad annullare la specificità prevista, per legge, in relazione alle funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";

Solo l'iniziativa politica di SIULP, SAP, UGL Polizia di Stato e CONSAP, grazie anche all'appoggio dei partiti, ieri componenti della maggioranza Parlamentare ed oggi al Governo, hanno permesso, in qualche modo, di arrestare un processo che avrebbe, di fatto, prodotto una armonizzazione inadeguata ed insoddisfacente, ma soprattutto devastante per la tenuta del sistema e quindi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Invero, occorre ricordare che il Senato della Repubblica, con l'approvazione dell'Ordine del giorno G1 in data 24 maggio 2012, aveva impegnato il Governo, con il parere favorevole del relativo rappresentante (Ministro del lavoro e delle politiche sociali):

- 1) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;
- 2) a procedere, prima dell'adozione del regolamento di cui al punto 1, ad un incontro con i sindacati più rappresentativi e con il Cocer;
- 3) ad avviare forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, nei medesimi termini previsti per il personale del comparto Stato, nel rispetto dei vincoli del bilancio pubblico;



- 4) ad avviare, dopo l'emanazione del regolamento in questione, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, un tavolo di concertazione al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto dei vigili del fuoco;

Anche la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a procedere nella medesima direzione ed è sintomatico che firmatario di una delle numerose mozioni che hanno sollecitato l'attività di questo ramo del Parlamento, e precisamente la 1-01007, rechi anche la firma dell'attuale Presidente del Consiglio Enrico Letta.

Ciò premesso, pur ritenendo ineludibile l'esigenza di procedere all'armonizzazione del sistema previdenziale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, non si può fare a meno di evidenziare che lo schema di provvedimento approvato, in via preliminare, nella seduta del 26 ottobre 2012 dal Consiglio dei Ministri, prima dello scioglimento delle Camere e del rinnovo della rappresentanza Parlamentare appare decisamente insoddisfacente, non tenendo in debito conto alcuni elementi fondamentali e strettamente attinenti al richiamato principio di specificità.

In particolare, alcuni aspetti risultano decisamente inaccettabili e richiedono un intervento in funzione e a garanzia delle peculiarità del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottoposto a condizioni di impiego operativo altamente rischioso e che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche, con specifiche previsioni rispetto al restante pubblico impiego in virtù della peculiarità del servizio svolto. Nel dettaglio appare necessario segnalare come opportuni e necessari i seguenti correttivi:

- 1) mantenimento dei limiti ordinamentali già previsti per la cessazione dal servizio, con previsione di un allungamento del limite della pensione di vecchiaia, come già previsto nella bozza, per coloro che, entro il limite ordinamentale suddetto, non raggiungano uno dei requisiti previsti per la pensione anticipata;
- 2) previsione della non applicazione del meccanismo di adeguamento legato alla speranza di vita, sul limite previsto per la pensione di vecchiaia, considerato che nell'ipotesi, abbastanza plausibile, di una dilatazione di tale adeguamento sino a 30 mesi, si configurerebbe una permanenza in servizio anche sino a 65 anni, con il concreto rischio di inficiare la funzionalità del sistema e la efficienza di alcuni importanti servizi (es. controllo del territorio ed ordine pubblico) che non possono essere svolti da ultrasessantenni;
- 3) espressa esclusione, nella fase transitoria, di penalizzazioni rispetto all'uscita in base ai requisiti anagrafici, meccanismo originariamente non previsto e presente nell'ultima versione della bozza di decreto. Ciò in considerazione del fatto che gli impegni assunti in sede Europea prevedono che il processo di armonizzazione entri a regime solo nel 2018;



- 4) eliminazione della sperequazione in danno delle lavoratrici del comparto per le quali non è previsto l'accesso alla pensione anticipata con 41 anni e 3 mesi, come previsto per le altre lavoratrici del pubblico impiego che godono di requisiti diversi e più favorevoli per pensionamento anticipato rispetto ai colleghi uomini;
- 5) previsione che i risparmi realizzati, quantificati in 158 milioni e 900 mila euro (studio del Senato della Repubblica del maggio 2013 sull'atto del Governo n. 11) siano riutilizzati per l'assunzione di giovani attraverso procedure concorsuali senza l'obbligo del passafino per le Forze Armate in modo da riequilibrare l'età media del personale che oggi si è vertiginosamente alzata e che, se non corretta, pregiudicherà l'efficienza e la sostenibilità del sistema sicurezza;
- 6) necessità di predisporre un disegno di legge delega relativo al riordino delle carriere e delle modalità di reclutamento nelle Forze di Polizia (oggi, e sino al 2020, consentito esclusivamente a coloro che prestano servizio nelle Forze Armate con il risultato che il personale giunge nelle Forze di Polizia a trent'anni e più di età); ciò per ridisegnare un nuovo modello di posti di funzione e di assetti organizzativi che, attraverso la valorizzazione della professionalità acquisita, possa rispondere alle nuove e accresciute esigenze di sicurezza del Paese;
- 7) apertura immediata del tavolo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per la definizione della previdenza complementare in quanto elemento indispensabile a bilanciare la riduzione del rendimento che il nuovo regime contributivo di previdenza obbligatoria consente ai lavoratori di questo Comparto.

Siulp

Romano

Sap

Tanzi

Ugl-
Polizia di Stato

Mazzetti

Consap

Innocenzi

SCHEDA TECNICA DI SINTESI DI POSSIBILI MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

- 1) Escludere l'automatica applicazione dell'incremento della speranza di vita per l'accesso alla pensione di vecchiaia dopo il raggiungimento dei nuovi limiti di età nel 2018, previsti dalle tabelle A e B, allegate allo schema, atteso che tali limiti risultano già molto alti in relazione ai peculiari compiti espletati, nonché alla media già più elevata rispetto a quella prevista per le Forze di polizia dei principali Paesi europei. L'eventuale adeguamento dei limiti di età deve rispettare, anche nella disciplina a regime, il principio di specificità. Infatti, la previsione dell'identico incremento dell'età pensionabile applicabile al restante personale del pubblico impiego si pone in contrasto, tra l'altro, con lo stesso principio, contenuto nell'articolo 24, comma 18, del decreto- legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, secondo cui il regolamento in questione deve tenere conto anche "*delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti*".
- 2) Eliminare le riduzioni dell'uno e del due per cento sulla quota retributiva di trattamento per l'accesso alla pensione anticipata con un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi e con un'età inferiore a 58 o 59 anni, atteso che la riduzione prevista risulta in palese contrasto sia con l'ambito della delega, di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia con la specificità delle funzioni svolte e del diverso limitato arco temporale dell'attività di servizio del personale interessato. In via del tutto subordinata, ridurre i limiti dell'anzianità contributiva e anagrafica a partire dai quali si applicano le "penalizzazioni".
- 3) Attenuare gli effetti derivanti dall'elevazione da 54 a 58 anni dell'età minima per l'accesso alla pensione anticipata con il sistema retributivo pieno - conseguenza indiretta dell'applicazione del sistema contributivo per tutto dal 1 gennaio 2012 - attraverso l'estensione temporale della disciplina transitoria, di cui all'articolo 5, comma 3, dello schema di regolamento, nonché di altri meccanismi che consentano un accesso alla pensione anticipata "differenziato" per il personale interessato. L'intervento si rende necessario in relazione alla già elevata età media del personale in servizio ed all'esigenza di assumere personale giovane, tenuto conto, in particolare, dei riflessi derivanti dall'introduzione del recente parziale blocco del turn over che produrrà i suoi effetti nello stesso quinquennio di massima applicazione dello "scalone", originato dall'immediata elevazione di ben quattro anni dell'età minima per l'accesso alla pensione anticipata del cennato personale.
- 4) Ridurre di un anno, relativamente alla fase transitoria e di almeno a due anni per quella a regime, i requisiti contributivi del sistema delle quote per l'accesso alla pensione anticipata, atteso che i limiti previsti consentirebbero l'accesso alla pensione anticipata al solo personale immesso in servizio con un'età inferiore a 22 anni, che rappresenta, in particolare per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, una assoluta minoranza, atteso che l'età media di accesso è superiore a 26 anni.
- 5) Estendere dal 2018 al 2021 la disciplina transitoria per l'elevazione dei limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di cui alle tabelle A e B, tenuto conto dell'elevata età media del personale in servizio e dei peculiari meccanismi di progressione in carriera, in particolare, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, anche al fine di evitare una consistente riduzione delle promozioni con riflessi negativi sulle legittime aspettative degli interessati e sul funzionamento delle strutture.

RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI

ETA' MEDIA 39

Accesso al Ruolo	Modalità di progressione in carriera	Qualif. conseguita	Rif. Normativo	Org.	EFF.
Forze Armate	55% concorso per titoli ed esami VFPB	Agente	art.6 bis D.P.R. 335/82		
Forze Armate	45% concorso per titoli ed esami VFP4	Agente	art.6 bis D.P.R. 335/82	57336 (ruolo complessivo)	5106
Vita civile	concorso pubblico - sospenso fino al 2020	Agente	art.6 bis D.P.R. 335/82		

Qualifiche

Agente	5 anni di effettivo servizio	scrutinio per merito assoluto - ruolo aperto	Agente Scelto	art.7 D.P.R. 335/82	6091
Agente Scelto	5 anni di effettivo servizio	scrutinio per merito assoluto - ruolo aperto	Assistente	art.10 D.P.R. 335/82	13889
Assistente	5 anni di effettivo servizio	scrutinio per merito assoluto - ruolo aperto	Assistente Capo	art.12 D.P.R. 335/82	40201

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

ETA' MEDIA 47

Accesso al Ruolo	Modalità di progressione in carriera	Qualif. conseguita	Rif. Normativo	Org.	EFF.
Assistente Capo	60% concorso interno per titoli	Vice Sovrintendente	art.24 quater D.P.R. 335/82	20800 (ruolo complessivo)	675
Agenti e Assistenti con almeno 4 anni di effettivo servizio	40% concorso per titoli ed esami	Vice Sovrintendente	art.24 quater D.P.R. 335/82		

Qualifiche

Vice Sovrintendente	7 anni di effettivo servizio	scrutinio per merito assoluto - ruolo aperto	Sovrintendente	art.24 sexies D.P.R. 335/82	8848
Sovrintendente	7 anni di effettivo servizio	scrutinio per merito comparativo - ruolo aperto	Sovr. Capo	art.24 septies D.P.R. 335/82	2618

RUOLO DEGLI ISPETTORI

ETA' MEDIA 49

Accesso al Ruolo	Modalità di progressione in carriera	Qualif. conseguita	Rif. Normativo	Org.	EFF.
Ruoli inferiori con 7 anni di servizio e titolo di studio per il 70% ; 30% sovrint.	50% concorso interno per titoli ed esami	Vice Ispettore	art.27 ter D.P.R. 335/82	17664	10
Senza titolo di studio					
Vita civile	50% concorso pubblico per esami	Vice Ispettore	art.27 ter D.P.R. 335/82		

Qualifiche

Vice Ispettore	5 anni e 6 mesi di effettivo servizio	scrutinio per merito assoluto - ruolo aperto	Ispettore	art.28 D.P.R. 335/82	760
Ispettore	7 anni di effettivo servizio	scrutinio per merito assoluto - ruolo aperto	Ispettore Capo	art.31 D.P.R. 335/82	8890
Ispettore Capo	50% con 8 anni di effettivo servizio	scrutinio per merito assoluto - ruolo chiuso	Ispettore Superiore	art.31 bis D.P.R. 335/82	1551
Ispettore Superiore	50% concorso interno per titoli ed esami		Sost. Commissario (denominazione)	art.31 quater D.P.R. 335/82	6000
	specifica selezione per titoli con 8 anni di effettivo servizio				3362

RUOLO DEI COMMISSARI

ETA' MEDIA 44

Accesso al Ruolo	Modalità di progressione in carriera	Qualif. conseguita	Rif. Normativo	Org.	EFF.
Ruoli inferiori con 3 anni di servizio e titolo di studio	20% concorso interno per titoli ed esami	Commissario Capo	art.4 D.L.vo 334/2000	1980 (+1300)	200
Vita civile	80% concorso pubblico per esami	Commissario Capo	art.4 D.L.vo 334/2000		391
Qualifiche					
Commissario Capo	5 anni e 6 mesi di effettivo servizio	scrutinio per merito comparativo - ruolo aperto	Vice Questore Agg.	art.6 D.L.vo 334/2000	1689

RUOLO DEI DIRIGENTI

ETA' MEDIA 54

Accesso al Ruolo	Modalità di progressione in carriera	Qualif. conseguita	Rif. Normativo	Org.	EFF.
Vice Questore Agg. 0					
Commissario Capo con 5 anni di effettivo servizio	20% concorso interno per titoli ed esami	Primo Dirigente	art.7 D.L.vo 334/2000	709	651
Vice Questore Agg. con 2 anni di effettivo servizio nella qualifica	80% scrutinio	scrutinio per merito comparativo - ruolo chiuso corso di formazione dirigenziale di 3 mesi	Primo Dirigente	art.7 D.L.vo 334/2000	
Qualifiche					
Primo Dirigente	3 anni di effettivo servizio nella qualifica	scrutinio per merito comparativo - ruolo chiuso	Dirigente Superiore	art.9 D.L.vo 334/2000	195
Dirigente Superiore	4 anni di effettivo servizio nella qualifica ai fini idoneità	nomina Consiglio dei Ministri	Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza	art.11 D.L.vo 334/2000	27
					27